



ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(Nominato con D.P.G.R.T. n. 233 del 13.12.2010)

N° 28 del 13 FEB. 2012

Oggetto: Approvazione schema di Convenzione ISPO – USL 3 Pistoia per erogazione di prestazioni di Fisica Sanitaria	
Struttura Proponente	<u>DIREZIONE AMMINISTRATIVA</u>
Proposta n.	Responsabile del procedimento
	Responsabile controllo di gestione e contabilità
	Coordinatore Amministrativo
Estensore	Simona Gallo <u>Simona Gallo</u>

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Importo di spesa:

Conto Economico n.

Eseguibile a norma di Legge dal 28 FEB. 2012

Pubblicato a norma di Legge il 13 FEB. 2012

Inviato al Collegio Sindacale il 13 FEB. 2012

L'anno 2012, il giorno 13 del mese di Febbraio
Il sottoscritto Prof. Gianni Amunni, nella sua qualità di

DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo Il Vecchio 2 – 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 233 del 13.12.2010.

Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la LRT 4 febbraio 2008, n. 3 recante " Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica ";

Dato atto che in forza della Legge RT 4 febbraio 2008, n. 3 l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e subentra nelle attività esercitate dal disciolto CSPO a far data dal 1 Luglio 2008;

Vista la delibera del Direttore Generale n° 5 del 14.07.2008 con la quale è stato approvato il regolamento dell'Isipo;

Richiamata la legge 449/97, art.43 ,comma 3 che prevede la possibilità per le Aziende Sanitarie di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e anche con soggetti privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi a quelli ordinari;

Richiamata altresì la convenzione stipulata tra ISPO e USL 3 di Pistoia per prestazioni di Fisica Sanitaria, approvata con Delibera ISPO n. 20 del 23.02.2009, con scadenza il 31.12.2011;

Premesso che ISPO non dispone all'interno del proprio organico di una figura di Dirigente Fisico;

Ritenuto necessario, al fine di adempiere agli obblighi di legge (D.Lgs 230/95, D.Lgs 187/2000), dover garantire le prestazioni professionali di Esperto in Fisica Medica ed Esperto Qualificato;

Considerato che ISPO ha richiesto alla USL 3 di Pistoia la disponibilità, tramite la formalizzazione di una nuova convenzione, a continuare a fornire prestazioni professionali di fisica sanitaria per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2012 e che la USL 3 di Pistoia ha aderito alla richiesta di questo Istituto;

Visto lo schema di convenzione, concordato tra le parti che, come allegato di lettera "A", si trova unito alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il visto di regolare imputazione della spesa da parte del responsabile del Responsabile Contabilità e Controllo di Gestione;

Acquisito il visto di conformità giuridico amministrativa del Coordinatore Amministrativo;

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa:

- 1) di procedere all' approvazione e successiva sottoscrizione dello schema di "Convenzione per erogazione di prestazioni di Fisica Sanitaria" che, quale allegato di lettera "A", si trova unito alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che l'attivazione della convenzione de quo comporterà un onere a carico del Bilancio 2012 dell'Ente presunto in Euro 24.500,00, oltre IVA se dovuta, ● sarà attribuito al Conto Economico 3B020102229 "Costi per altri servizi sanitari ASAV", Aut. 14/2012;
- 3) di trasmettere il presente atto all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica e al Collegio Sindacale ISPO.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Chiara Neri)



IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Gianni Amunni)



Elenco degli allegati

Allegato "A"

Schema di Convenzione per erogazione di prestazioni di Fisica Sanitaria

pp. 8

Strutture aziendali da partecipare :

S.C. Diagnostica per immagini ISPO
Settore Affari Generali e Convenzioni ISPO
Contabilità e controllo di Gestione ISPO
S.C. Amministrazione Bilancio e Finanza ASF
Chiara Domenichini Area Professionale AUSL 3 Pistoia
Barbara Lazzari AUSL 3 Pistoia

CONVENZIONE PER EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI FISICA SANITARIA

TRA

L'Azienda USL 3 di Pistoia con sede in Viale Pertini, 708 – P.IVA 01241740479, di seguito denominata anche Azienda, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dr. _____, nato a _____ () il _____,

E

L'Istituto per lo Studio e la Prevenzione oncologica, di seguito denominato ISPO, con sede legale in Via Cosimo il Vecchio 2 – 50139 Firenze, C.F. 94158910482, P. IVA 05872050488, legalmente rappresentato dal Direttore Generale, Dr. _____, nato a _____ () il _____,

PREMESSO

- che la LRT n. 40/2005, art 30, comma 2, concernente “Finanziamento Aziendale tramite tariffe”, dispone che le Aziende sanitarie nell’interesse pubblico, possono fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza definendone le modalità di valorizzazione a carico delle istituzioni pubbliche o private o di privati cittadini nei confronti dei quali le stesse sono erogate, tramite apposite tariffe determinate dalla Azienda;
- che la legge 449/97, art. 43, comma 3, prevede la possibilità per le Aziende Sanitarie di stipulare convenzioni anche con soggetti privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi a quelli ordinari;
- che l’ISPO, ente del servizio sanitario regionale, dal 12/03/2009 ha stabilito un rapporto convenzionale con la Azienda USL 3 di Pistoia per prestazioni professionali di Esperto in Fisica Medica ed Esperto Qualificato meglio precisate al successivo art. 1.;

Tutto ciò premesso tra le parti
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - oggetto del contratto

1. L'Azienda USL 3 di Pistoia si impegna a fornire all'ISPO prestazioni professionali di Fisico Sanitario per l'espletamento delle seguenti funzioni:
 - a. Esperto in Fisica Medica per la radioprotezione di pazienti sottoposti ad indagini di radiodiagnostica di cui al D.Lgs 187/2000:
 - controlli di qualità periodici sulle apparecchiature (mammografi analogici e digitali, sistemi CR, monitor per refertazione, stampanti laser);
 - calcolo della dose al paziente per la valutazione dei Livelli Diagnostici di Dose;
 - verifiche di accettazione di nuove apparecchiature.
 - b. Esperto qualificato per la radioprotezione fisica dei lavoratori contro rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs 230/95 e successive modifiche ed integrazioni:
 - classificazione delle aree e del personale;
 - sorveglianza dosimetrica dei lavoratori;
 - sopralluoghi periodici ai fini della radioprotezione;
 - benessere al progetto in caso di nuove installazioni o modifiche sostanziali alle installazioni già presenti.

ART. 2 – modalità e sedi di espletamento dell'attività

2.1 Le prestazioni di cui al precedente art. 1 verranno effettuate al di fuori dell'orario di lavoro, dei turni di pronta disponibilità, di guardia medica e lavoro straordinario, da dirigenti Fisici dipendenti dell'Azienda USL 3 di Pistoia, optanti per il rapporto di lavoro esclusivo, autorizzati all'esercizio della libera professione

intramuraria, in possesso dei requisiti professionali necessari e dichiaratisi disponibili a svolgere, in regime libero professionale intramoenia, l'attività oggetto del presente contratto compatibilmente con i propri impegni istituzionali.

I suddetti dirigenti potranno avvalersi del supporto di un tecnico sanitario di radiologia medica dipendente dell'Azienda USL 3 di Pistoia, in servizio presso la Sezione di Fisica Sanitaria.

2.2 L'Azienda USL 3 provvederà a stipulare apposito atto con i suddetti dirigenti con il quale disciplinare le modalità di attuazione del presente contratto, nonché quelle relative alla retribuzione delle prestazioni effettuate.

2.3 Al professionista compete la responsabilità professionale della propria attività e la responsabilità civile professionale, tutelate da polizza assicurativa stipulata dall'Azienda per i propri dipendenti.

2.4 Le prestazioni oggetto del presente contratto, saranno eseguite presso i presidi dell'ISPO.

2.5 Responsabile per l'Azienda USL 3 di Pistoia sarà la Dr.ssa Barbara Lazzari.

2.6 Le prestazioni, oggetto del presente contratto, verranno opportunamente registrate su modulistica dell'Azienda, in modo che venga attestato:

- per ciascun dirigente fisico coinvolto, l'orario di inizio e di fine dell'attività con il dettaglio delle relative prestazioni erogate;
- per il tecnico di radiologia medica l'orario di inizio e di fine dell'attività.

Sarà cura del professionista far convalidare la suddetta modulistica, tramite controfirma, da un delegato dell'ISPO e inviarla all'U.O. TAZD P.SE. per l'emissione della fattura di cui all'art. 4.

2.7 L'orario impiegato sarà cumulato con l'orario dell'attività libero professionale.

Il professionista non potrà superare i tetti stabiliti dall'attuale normativa per

l'esercizio della libera professione intramuraria.

2.8 Per le prestazioni oggetto del presente contratto, l'ISPO si impegna, a proprie spese, a fornire al professionista i locali, le attrezzature, l'eventuale collaborazione di personale idoneo, il materiale e quanto altro necessario.

2.9 I dirigenti fisici individuati dall'Azienda USL 3 di Pistoia potranno utilizzare, a seconda dell'attività da svolgere in base al presente contratto, la strumentazione in dotazione della Sezione di Fisica Sanitaria.

ART. 3 – compensi

3.1 L'ISPO si impegna a corrispondere all'Azienda USL 3, le seguenti tariffe:

- (a) € 610,00, oltre IVA, per parere/giudizio di radioprotezione idoneità locali;
- (b) € 840,00, oltre IVA, per parere/giudizio uso di radioisotopi o apparecchi radiogeni attività non specialistica con sopralluogo con supporto;
- (c) € 3.270,00, oltre IVA, per parere/giudizio uso di radioisotopi o apparecchi radiogeni attività specialistica con sopralluogo con supporto;
- (d) € 125,00, oltre IVA, per rilevazioni strumentali;
- (e) € 845,00, oltre IVA, per valutazione di rilevazioni strumentali con sopralluogo aggiuntivo.

ART. 4 - modalita' di pagamento

4.1 Il professionista provvederà, mensilmente, ad inviare all'Azienda USL 3, la modulistica di cui al punto 2.6 e l'Azienda USL 3 emetterà la corrispondente fattura. L'ISPO accrediterà i rispettivi importi entro 90 giorni dalla data di ricevimento della suddetta fattura mediante o bonifico bancario sul conto di Tesoreria dell'Azienda USL 3 (IBAN IT67I0626013800000000701C01) presso qualsiasi sportello della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, oppure tramite versamento su C/C postale n. 86755527 (IBAN IT73P0760113800000086755527) intestato ad Azienda USL3 di

Pistoia.

Per entrambi i tipi di versamento la causale dovrà riportare il numero e la data della fattura da pagare.

ART. 5 – privacy

5.1 L'Azienda USL 3, nell'effettuare le operazioni e i compiti affidati, si impegna ad attenersi al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali; in particolare si impegna a:

- effettuare il trattamento dei dati in modo lecito e corretto, nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge;
- assumere le misure necessarie per evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- non effettuare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati trattati qualora non previste da norme di legge o di regolamento;
- limitare l'accesso ai dati all'espletamento delle proprie mansioni e delle attività trasferite;
- informare il Titolare in caso di incidente di sicurezza;
 - predisporre e trasmettere con cadenza annuale, qualora richieste, le informazioni necessarie per la redazione, entro il 31 marzo di ogni anno, del Documento programmatico sulla Sicurezza;
 - fornire in ogni momento le informazioni richieste e segnalare ogni questione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati;
 - nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie

istruzioni.

L'Azienda USL 3 di Pistoia viene nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati e si impegna, a sua volta, a nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni. L'elenco degli incaricati nominati sarà fornito all'ISPO.

La suddetta nomina a responsabile esterno del trattamento dati:

- non contempla attribuzioni di responsabilità relativamente all'esattezza, aggiornamento, completezza, non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità del trattamento, che restano in capo al Titolare del trattamento;
- non contempla attribuzioni di responsabilità relativamente all'ottemperanza ad altri obblighi normativi quali prestazione dell'informativa e acquisizione del consenso dell'interessato, che restano, qualora previsti dalla normativa, in capo al Titolare del trattamento.
- E' altresì compito dell'ISPO di provvedere ad una idonea informativa nei confronti dei pazienti afferenti alle proprie strutture ed all'acquisizione del relativo consenso.

ART. 6 - durata del contratto

6.1 Il presente contratto ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2012. In caso di firma non contestuale, gli effetti decorrono dalla data più recente. Sono fatti salvi tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dalla sua applicazione a decorrere dal 01/01/12 e fino alla data di sottoscrizione.

6.2 Il presente atto può essere rinnovato, d'accordo tra le parti, con richiesta da inoltrarsi alla controparte per iscritto, con lettera raccomandata A.R., entro 60 gg. dalla data di scadenza, per un massimo di quattro anni. I contraenti, a tal fine, stabiliscono che il rinnovo di cui al precedente capoverso si perfezioni mediante

scambio di note.

L'azienda USL 3 si riserva la facoltà di un eventuale aggiornamento annuale delle tariffe di cui all'art. 3 previo consenso tra le parti.

ART. 7 - recesso

7.1 Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto nel corso della sua esecuzione con preavviso di trenta giorni, da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il termine di trenta giorni decorre dalla data del timbro postale apposto sulla lettera raccomandata.

7.2 L'Azienda si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto senza preavviso per prevalenti motivi di interesse pubblico o per sopravvenute disposizioni di legge. In tali ipotesi, nulla è dovuto dall'ISPO, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate fino a quel momento.

ART. 8 – risoluzione

8.1 Le parti possono risolvere il presente contratto in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza contrattuale dell'altra parte, senza oneri a carico della diffidante.

8.2 Le parti stabiliscono inoltre l'immediata risoluzione del contratto in caso di impedimento grave e permanente che pregiudichi la normale continuità del servizio.

ART. 9 – sospensione del contratto

9.1 L'Azienda USL 3 di Pistoia si riserva la facoltà di sospendere l'attività oggetto del presente contratto qualora, per improrogabili esigenze di servizio, fosse momentaneamente impossibile darvi esecuzione.

9.2 Nel caso indicato al precedente comma l'Azienda dovrà dare immediata comunicazione all'ISPO, che rinuncia a qualsiasi pretesa o diritto.

ART. 10 – cessione del contratto

10.1 E' vietata la cessione del presente contratto.

ART. 11 - valore del contratto

11.1 Ai soli fini fiscali ed in via presuntiva il valore annuale del presente contratto è stimato in € 29.790,00 oltre IVA.

ART. 12 - spese contrattuali

12.1 Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della tariffa parte 1, allegata al DM 20.8.92 e s.m.i. e registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131 del 26.4.86 e s.m.i.

12.2 Le spese di bollo e dell'eventuale registrazione sono a carico dell'ISPO.

ART. 13 – foro competente.

13.1 Qualunque controversia dovesse sorgere tra le parti sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Pistoia.

ART. 14- rinvio

14.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti rinviano al Codice Civile e alle disposizioni emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili, nonché alle disposizioni specifiche, di natura normativa e regolamentare, che disciplinano la libera professione intramuraria della dirigenza medica del SSN.

li _____

Azienda USL 3 Pistoia

Dr.

li _____

Istituto per lo Studio e la Prevenzione
Oncologica

Dr.